



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Avezzano*

Via Corradini n. 144- tel. 0863-43181 – e mail procura.avezzano@giustizia.it

Prot. N. 8/2026 int.

Avezzano, 3.3.2026

Tirocini formativi ex art. 73 DPR D.L. 69/2013

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Avezzano

Si informa che viene avviata presso questa Procura della Repubblica la procedura per la selezione di n.4 tirocinanti per progetti formativi della durata di 18 mesi, destinati a laureati e laureandi in giurisprudenza ai sensi dell'art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69 (conv. nella L. 9.8.2013 n. 98), modificato dall'art. 50 D.L. 90/2014 (conv. nella L. 11.8.2014 b. 114).

BANDO FEBBRAIO 2026

Per la selezione di N.4 tirocinanti

Temine per la presentazione delle domande: 15 MARZO 2026 H: 14:00

Inizio del periodo di tirocinio: 1 APRILE 2026

REQUISITI PER PARTECIPARE:

il tirocinio formativo è riservato a coloro i quali contestualmente:

- a) Siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale o laureandi in giurisprudenza (almeno al quarto anno di corso e con tutti gli esami sostenuti), come disposto dalle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. N. 44/2024;
- b) Siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter co. 2 lett. G) R.D. 30.1.1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza);

- c) Abbiamo riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;*
- d) Non abbiano compiuti i trenta anni di età.*

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere presentata per via telematica tramite l'apposita area riservata sul sito del Ministero della Giustizia, accedendo tramite SPID.

Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf:

- 1) Copia della carta d'identità;*
- 2) Certificazione universitaria relativa al diploma, al voto di laurea ed ai voti riportati nelle materie sopra elencate al punto.1 lett. C).*

Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data indicata quale termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti non dovranno aver compiuto i trenta anni di età alla data indicata quale termine per la presentazione della domanda.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

*Il termine per la presentazione delle domande è fissato alla data **15 MARZO 2026 ore 14:00, data ed orario entro la quale le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio.***

Gli aspiranti le cui domande perverranno dopo la scadenza del termine verranno collocati in graduatoria dopo gli aspiranti che hanno presentato domanda tempestiva e saranno considerate utili in caso di scorrimento o di ampliamento del numero di stagisti ammessi.

ORDINE DI PREFERENZA

Nel caso in cui le domande superassero i posti disponibili, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza agli iscritti al corso di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

AMMISSIONE AL TIROCINIO

L'ammissione al tirocinio, previa verifica dei titoli e del possesso dei requisiti, avverrà mediante apposito provvedimento, che verrà comunicato agli interessati entro cinque giorni dalla comunicazione; il tirocinante dovrà comunicare all'ufficio eventuale rinuncia.

L'ufficio si riserva di ammettere un numero di partecipanti superiore o inferiore a quello sopra indicato, sulla base della disponibilità dei magistrati formatori.

L'inizio del periodo di tirocinio comporterà la rinuncia da parte del tirocinante ad ogni altra eventuale domanda di tirocinio.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato collaboratore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO

Durante lo stage, gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento penale, le parti dei procedimenti trattati dal magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Parimenti non possono avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Per espressa previsione dell'art. 73 co. 8 D.L. 21.6.2013 n. 69 (conv. dalla legge 9.8.2013 n. 98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi".

Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8-bis e 8-ter D.L. 69/21.6.2013 n. 69 (conv. nella legge 9.8.2012 n. 98, come modificato dall'art. 50-bis D.L. 90/2014, conv. nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage. Il Ministero della

Giustizia determina annualmente, con proprio decreto: a) i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; b) l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili. In tal senso si rinvia alla documentazione reperibile sul sito www.giustizia.it.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO – IL PROGETTO FORMATIVO

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Il tirocinante sarà ammesso alla formazione con decorrenza dalla data sopra indicata, con affidamento ad un magistrato formatore.

Il magistrato formatore predisporrà apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate. Il progetto verrà sottoscritto dal tirocinante.

Viene richiesto lo svolgimento di almeno 20 ore settimanali, ripartite nell'arco della settimana secondo le modalità stabilite dal magistrato formatore. Per i tirocinanti che usufruiranno delle borse di studio sarà previsto un incremento delle ore di presenza.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore al quale sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astensione dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo potranno svolgere le attività di seguito indicate:

- **Attività di supporto della fase delle indagini preliminari:**

permessi i limiti intrinseci di partecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini preliminari, connotate da naturale segretezza, i tirocinanti possono svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento:

- *ricerche – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio- delle fonti normative, principali e secondarie, nonché di giurisprudenza e dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;*
- *approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina;*
- *redazione di minute di provvedimenti di competenza del Pubblico Ministero (richieste di archiviazione, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, richieste di decreti penali di condanna, etc.) che il magistrato formatore riterrà di affidare al tirocinante secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto delle esigenze di segretezza e complessità sottese al procedimento trattato:*

- Attività preparatoria dell'udienza:

- *partecipazione alle udienze (dibattimentali, preliminari, camerali), in affiancamento al Pubblico Ministero d'udienza;*
- *preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, dell'esame o controesame di testi ed imputati;*
- *studio, con la supervisione del magistrato, delle prove raccolte in affidatario in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.;*
- *studio, con la supervisione del magistrato, delle prove raccolte in affidatario in vista dell'elaborazione dello schema di requisitoria;*

- Attività successiva all'udienza:

- *lettura ed analisi delle sentenze, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello o di ricorso in Cassazione.*

FORMAZIONE DEI TIROCINANTI

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- *seguire le indicazioni del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;*
- *rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;*

- *rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione dell'attività svolta;*
- *rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;*
- *astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;*
- *indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.*

ESITO DELLO STAGE – ATTESTAZIONE

Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al magistrato coordinatore.

All'esito dello stage verrà rilasciata al tirocinante un'attestazione della frequenza del tirocinio, contenente l'indicazione del periodo svolto, breve descrizione delle attività seguite, l'esito positivo o negativo dello stesso.

L'esito positivo dello stage:

- *è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;*
- *costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 D.P.R. 9.5.1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'Amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli di merito;*
- *costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice-procuratore onorario;*
- *costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.*


MAGISTRATI FORMATORI

I magistrati formatori, disponibili a seguire uno o due tirocinanti, sono individuati mediante interpello tra i magistrati in servizio presso l'ufficio.

COMUNICAZIONI

Si dispone che il presente bando, unitamente al modulo della domanda di ammissione, sia adeguatamente pubblicizzato tramite comunicazione alle Università del distretto, alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituite presso le Università di cui sopra, agli Ordini degli Avvocati della Regione Abruzzo nonché pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Avezzano.

Si dispone, altresì, che il presente bando sia trasmesso al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L'Aquila, nonché affisso presso gli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari Avezzanesi e comunicato all'Ordine degli Avvocati di Avezzano.



*Il Procuratore della Repubblica
Dott. Maurizio Maria Cerrato*